



GAL EtnaSud scarl Piazza Leonardo Da Vinci n. 1 - Sede Operativa: Via Etna n. 125 - 95030 Mascali (CT)
Partita IVA e Codice Fiscale: 05400630876 N. REA: CT-363811
email: info@galetnasud.it pec: gal@pec.galetnasud.it sito: www.galetnasud.it

DETERMINA DI ANNULLAMENTO

OGGETTO: determina di annullamento dell'avviso pubblico di selezione comparativa per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie da utilizzare per la nomina di n. 2 animatori socioeconomico

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con avviso pubblico esplorativo dell'11.12.2024, il Gal Etna sud ha indetto una selezione comparativa per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie da utilizzare per la nomina di n. 2 animatori socioeconomico per l'attuazione del PAL 2014-2022;
- entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del giorno 31.12.2024, hanno manifestato interesse n. 2 operatori economici:

1) Dr. Maurizio CUTRERA
2) Andrea ZAPPALÀ

CHE in data 24/01/2025 la Commissione di gara dopo aver proceduto con la valutazione dei titoli, la prova scritta e il colloquio del 23.01.2025, così come previsto dal bando di selezione, la Commissione attesta che i candidati Maurizio Cutrera e Zappalà Andrea hanno conseguito il seguente punteggio:

- Cutrera Maurizio: requisiti preferenziali 0, prova scritta e colloquio 20;
- Zappalà Andrea: requisiti preferenziali 0, prova scritta e colloquio 20;

CHE la Commissione prendeva atto, durante il colloquio, che il candidato Cutrera Maurizio non poteva garantire un impegno prevalente e la presenza quotidiana negli orari di ricevimento al pubblico e in quelli stabiliti dall'Ufficio di Piano, in quanto già impegnato con altri incarichi professionali;

CHE in ossequio a quanto espressamente richiesto all'art. 8 del bando, la Commissione dichiarava vincitore della selezione pubblica, per la nomina di n. 2 animatori socioeconomici, il sig. Zappalà Andrea, giusto verbale del 24/01/2025;



GAL EtnaSud scarl Piazza Leonardo Da Vinci n. 1 - Sede Operativa: Via Etna n. 125 - 95030 Mascali (CT)
Partita IVA e Codice Fiscale: 05400630876 N. REA: CT-363811
email: info@galetnasud.it pec: gal@pec.galetnasud.it sito: www.galetnasud.it

PRESO ATTO del ricorso in autotutela proposto dal dott. Cutrera Maurizio, che evidenziava la discrasia presente nell'avviso pubblico, laddove era ritenuta obbligatoria la presenza presso la sede GAL ETNA SUD a fronte della richiesta di un professionista ex art. 2222 c.c.;

CONSIDERATO che, sebbene il dott. Cutrera Maurizio, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione dichiarava testualmente quanto segue che: *"di accettare senza riserva, avendone presa conoscenza, tutte le disposizioni e condizioni indicate nell'avviso di selezione"*, si ritiene comunque di emendare l'avviso pubblico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso all'avvio della procedura da parte della S.A.;

CONSIDERATO che l'avviso a manifestazione di interesse è stata finalizzata a un'indagine di mercato e che pertanto non vincola in alcun modo il GAL, in esecuzione della delibera adottata dal C.d.A. il 10.12.2024;

PRESO ATTO della necessità emendare la procedura dal mero errore materiale relativo all'indicazione di prestazioni professionali non conformi al richiesto contratto d'opera professionale;

CONSIDERATO che l'annullamento interviene prima della stipula del contratto e non comporta alcun indennizzo, rientrando tale facoltà nella potestà discrezionale della stazione Appaltante in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da ritenere illegittima la prosecuzione della gara. Nello specifico i motivi di interesse pubblico si concretizzano nella necessità di effettuare un avviso che deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dalle leggi in materia;

CONSIDERATO che il predetto annullamento non pregiudica l'interesse del candidato Zappalà Andrea in quanto il contratto non è stato stipulato per cui l'esecuzione dello stesso non è ancora avvenuta; è da ritenersi corretto, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione, addivenire all'annullamento in autotutela dell'Avviso Pubblico di selezione comparativa in oggetto;

VISTO l'art. 21-octies e l'art. 21-novies della Legge n. 241/1990, in forza del quale è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza;

CONSIDERATO che il GAL ETNA SUD ha l'obbligo di intraprendere un procedimento volto all'emanazione di atti amministrativi, nel rispetto della normativa vigente e del principio di buon andamento e imparzialità della S.A.;

RITENUTO necessario ed opportuno procedere all'annullamento, in via di autotutela, dell'Avviso di selezione di cui all'oggetto, nonché di tutti gli atti e documenti allo stesso causalmente connessi o, comunque, conseguenti;

PRECISATO che l'annullamento di cui sopra comporta anche la caducazione di tutti gli atti e provvedimenti relativi al provvedimento oggetto di annullamento;



GAL EtnaSud scarl Piazza Leonardo Da Vinci n. 1 - Sede Operativa: Via Etna n. 125 - 95030 Mascalucia (CT)
Partita IVA e Codice Fiscale: 05400630876 N. REA: CT-363811
email: info@galetnasud.it pec: gal@pec.galetnasud.it sito: www.galetnasud.it

PRESO ATTO del parere legale richiesto nella seduta del 21.03.2025 e reso il 27.03.2025 dall'Avv. Salvatore Vittorio, che conforta l'operato del CdA secondo legge e della delibera del CdA del 28.03.2025 che annulla l'avviso pubblico esplorativo dell'11.12.2024;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

DETERMINA

1. di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*octies* e 21-*novies* della Legge n. 241 del 1990, all'annullamento d'ufficio in autotutela di tutti gli atti della selezione pubblica sopra richiamati, nonché della determina del 24/01/2025 con cui veniva dichiarato vincitore della selezione pubblica per la nomina di n. 2 animatori socioeconomici il sig. Zappalà Andrea, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso causalmente connessi o conseguenti;
2. di dare atto che non è previsto alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto l'annullamento in autotutela nei termini sopradescritti, interviene in una fase in cui non è stato ancora perfezionato il contratto;
3. di riservarsi di procedere con l'avvio di una nuova e successiva procedura di selezione per il reclutamento di personale da impiegare nello svolgimento delle 21 attività come in oggetto;
4. di disporre la comunicazione dell'avvenuto annullamento mediante pubblicazione sul sito istituzionale;
5. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati.

Mascalucia, 28.03.2025

Il RUP

Ing. Antonino Paternò

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993